

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

ATTO DI RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI ORDINANZA N. 320/2022 (R.G. 254/2022)

EMESSA DAL TAR FRIULI VENEZIA GIULIA

DI DECLARATORIA DI COMPETENZA TERRITORIALE

Per la Prof. **COLOMBO Stefania**, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 23.02.1984, CF CLMSFN84B63I356T, residente a Martignacco alla Via Gabriele D'Annunzio n. 7, rappresentata e difesa, in virtù di procura resa con atto separato in calce all'originale del ricorso introduttivo, dall'**Avv. Fortunato Niro**, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, fax 04321500231, elettivamente domiciliata in Udine presso e nel suo Studio alla Via Cecilia Deganutti n. 18 e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente indirizzo PEC avvocato.niro@cnfpec.it e/o al seguente numero di fax 04321500231.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

RUSSO Eleonora, C.F. RSSLNR85R50G273T, domiciliata e residente in Udine alla Via Savorgnana n. 24, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Longo e Sergio Antoniazzi;

CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100;
- ove esistente, dell'elenco degli ammessi alla prova orale e pratica nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- della graduatoria concorso ordinario D.D. 499/2020 in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica) valevole per il Friuli Venezia Giulia pubblicata con prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001151.27-05-2022.h.12:44 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia qualeUSR individuato - nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure - per l'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate, rideterminate dall'Allegato 2 al D.M. 649/2020
- degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato la risposta *“Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori?”* al Quesito *“Il piano oclusale è”*, somministrato per la prova scritta del 12.4.2022 in relazione alla Classe di Concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica);
- ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla successiva fase della procedura concorsuale;
- ove esistente, degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice, di estremi e di data ignoti,
- solo ove ritenuto necessario, del Quesito *“Il piano oclusale è”* somministrato durante la

prova scritta del 12.4.2022 in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica) Unico Turno;

- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare;

**PER L'ANNULLAMENTO E/O PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA
CAUTELARE**

di nullità della risposta “*Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori*” indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito “*Il piano oclusale è*” somministrata durante la prova di esame del 12.4.2022 classe di concorso A016 Unico Turno, **in quanto errata** e formulata in violazione dell’art. 3 Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; **e/o di inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;**

NONCHÉ PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

dell’Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo, e/o di ogni altra misura idonea;

**E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI
INTIMATE**

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica) indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022.

Premessa in fatto

1. In data 09.06.2022 l’odierna ricorrente notificava il seguente ricorso successivamente depositato presso il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia.

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – SEDE DI TRIESTE
RICORSO
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI
E CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Per la Prof. **COLOMBO Stefania**, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 23.02.1984, CF CLMSFN84B63I356T, residente a Martignacco alla Via Gabriele D'Annunzio n. 7, rappresentata e difesa, in virtù di procura resa con atto separato in calce all'originale del presente atto, dall'**Avv. Fortunato Niro**, C.F. NRIFTN66S30Z112A, PEC avvocato.niro@cnpfec.it, fax: 04321500231, elettivamente domiciliata in Udine presso e nel suo Studio alla Via Cecilia Deganutti n. 18 e dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente indirizzo PEC avvocato.niro@cnpfec.it e/o al seguente numero di fax: 04321500231.

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro e l.r.p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ivi domiciliata alla P.zza Dalmazia n. 3;

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del suo Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ivi domiciliata alla P.zza Dalmazia n. 3;

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI

RUSSO Eleonora, C.F. RSSLNR85R50G273T, domiciliata e residente in Udine alla Via Savorgnana n. 24;

CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- dell'esclusione dal concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022, per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100;
- ove esistente, dell'elenco degli ammessi alla prova orale e pratica nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;
- della graduatoria concorso ordinario D.D. 499/2020 in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica) valevole per il Friuli Venezia Giulia pubblicata con prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0001151.27-05-2022.b.12:44 pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia quale USR individuato - nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure - per l'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate, rideterminate dall'Allegato 2 al D.M. 649/2020
- degli atti con i quali la Commissione Nazionale istituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 9 Novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato la risposta "Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori" al Quesito "Il piano oclusale è", somministrato per la prova scritta del 12.4.2022 in relazione alla Classe di Concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica);
- ove esistente, del provvedimento, di estremi e di data ignoti, con il quale l'Amministrazione resistente ha escluso la ricorrente dalla successiva fase della procedura concorsuale;
- ove esistente, degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice, di estremi e di data ignoti,
- solo ove ritenuto necessario, del Quesito "Il piano oclusale è" somministrato durante la prova scritta del 12.4.2022 in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica) Unico Turno;
- nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale che ci si riserva di impugnare;

PER L'ANNULLAMENTO E/O PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE di nullità della risposta "Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori" indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito "Il piano oclusale è" somministrata durante la prova di esame del 12.4.2022 classe di concorso A016 Unico Turno, **in quanto errata** e formulata in violazione dell'art. 3 Decreto

Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022; e/o di inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale;

NONCHÉ PER LA CONDANNA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

dell'Amministrazione resistente alla riammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo, e/o di ogni altra misura idonea;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica) indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022.

PREMESSA SUI FATTI

1. La ricorrente ha preso parte, per la **Regione Friuli Venezia Giulia**, al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per **n. 2 posti** in relazione alla **classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica)** indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022.

2. La procedura selettiva prevede una **prova scritta, computer based, valutata al massimo con 100 punti (2 punti per ciascuno dei 50 quesiti)** e superata con il **punteggio minimo di 70 punti**; ed una successiva prova (per la classe di concorso A016 suddivisa in prova pratica e in prova orale) all'esito della quale i candidati vengono inseriti in Graduatorie di merito regionali suddivise per classi di concorso e tipologia di posto.

3. A tal proposito, l'art. 3 D.D. n. 23/2022 stabilisce che la prova scritta si compone di cinquanta quesiti vertenti **"sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326"**. Mentre, il comma 4 del citato art. 3 prevede che **"Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato (..)"**. Infine, il comma 5 stabilisce che **"La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti"**.

4. Pertanto, **in data 12 Aprile 2022 la ricorrente ha sostenuto presso l'ISIS "A. Malignani" di Udine la prova scritta computer based** all'esito della quale il sistema ha acquisito le risposte fornite dalla candidata che, non avendo superato la soglia di sbarramento di 70, è stata esclusa dalla successiva fase concorsuale.

In particolare, il prof. COLOMBO ha conseguito il punteggio di 68.

*** **

E, pertanto, è il caso della presente con la quale COLOMBO Stefania, come innanzi rappresentata e difesa, avendone interesse, impugna e contesta il provvedimento di esclusione, chiedendone l'annullamento e la preventiva sospensione per i seguenti motivi in

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 5 D.D. 5.1.2022 N.23; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 97 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA; ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE; ILLOGICITÀ; PERPLESSITÀ; SVIAMENTO.

Il Decreto Dipartimentale n. 23 del 5.1.2022 emanato dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in punto di **"Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla**

legge 23 luglio 2021, n. 106” prevede che i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE che si avvale della Commissione Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo ([Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 - Miur](#)).

In particolare, l'art. 3, comma 4, del D.D. n. 23 citato prevede che **“Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l'ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”**. Mentre, l'art. 5 del citato Decreto che **“1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso”**.

*

Tuttavia, nella predisposizione dei quesiti da somministrare in relazione alla classe di concorso A016, **il MINISTERO e la Commissione Nazionale (per quanto d'interesse) ha incluso almeno una domanda contenente risposta errata.**

Infatti, la domanda “Il piano oclusale è” prevedeva quattro risposte che in seguito si riportano:

a	Un piano immaginario sul quale coincide l'occlusione dei denti	
b	Un piano verticale che passa per i denti posteriori	
c	Un piano sul quale poggiano solo i denti posteriori superiori	
d	Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori	

Come è possibile verificare per tabulas dall'elaborato somministrato alla ricorrente, il MINISTERO ritiene che la risposta corretta sia “Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori”, laddove la prof. COLOMBO ha risposto “Un piano immaginario sul quale coincide l'occlusione dei denti”.

TUTTAVIA, LA RISPOSTA INDICATA DAL MINISTERO È ERRATA MENTRE QUELLA FORNITA DALLA RICORRENTE È L'UNICA POSSIBILE.

A tal proposito, la letteratura medico/scientifica è concorde nel definire il piano oclusale come una superficie immaginaria in relazione anatomica con il cranio che teoricamente tocca i margini incisali degli incisivi e le punte delle superfici di occlusione dei denti posteriori. Non si tratta di un piano nel vero senso della parola, ma si tratta di una superficie curva, una linea tracciata fra i punti che rappresentano la metà dell'overbite incisivo (sovrapposizione verticale) sul davanti e, indietro, la metà dell'altezza delle cuspidi negli ultimi molari (<https://www.studiovassura.it/glossary/piano-occlusale/>). Ed ancora, il piano oclusale è una linea immaginaria in cui i denti superiori e inferiori si toccano quando si chiude la bocca. Va dal punto in cui si incontrano i margini incisali superiori e inferiori degli incisivi fino al lato posteriore della bocca dove si incontrano le superfici oclusali superiore e inferiore. Non è un piano (superficie piatta) nel vero senso della parola, ma rappresenta la curvatura della superficie dove i denti si toccano (<https://support.clearcorrect.com/hc/it/articles/4403065856407-Glossario-dei-termini-tecnici>).

Sempre sullo stesso tenore, viene definito piano oclusale o combaciamento dentario il modo in cui le arcate dentarie vengono e rimangono in contatto fra di loro (<https://www.giovannichetta.it/atm.html>).

Per quel che qui interessa, **il piano oclusale è un piano immaginario sul quale coincide l'occlusione dei denti** (<https://www.umbertobuonanno.it/materiale-didattico/>).

*

Tanto, può agevolmente verificarsi sia dalle precedenti definizioni di cui ai links presenti nel corpo del ricorso nonché dalle Schede di Verifica sui “Denti Umani” da cui - tra l'altro - sono state estrapolate (in relazione alla prova sostenuta dalla prof. COLOMBO) ben 9 dei 50 quesiti somministrati in sede concorsuale (Domanda n. 4 - oggetto di errore -, 18, 21, 23, 24, 29, 36, 37 e 43) che in uno si allega e dalla risposta della casa editrice Sab

Edizioni che ha curato per il prof. Umberto Bonanno molteplici testi tra cui le suddette Schede di Verifica.

È evidente ed incontrovertibile, quindi, che la risposta indicata dal MINISTERO come corretta sia errata e che quella fornita dalla ricorrente sia l'unica possibile, con la conseguenza che, avendo fornito l'unica soluzione corretta al quesito gravato con il presente ricorso, **l'esclusione della ricorrente è illegittima ed il punteggio dovrà essere rettificato con l'attribuzione di ulteriori due punti e con l'ammissione alla successiva fase concorsuale.**

Infatti, IL PUNTEGGIO MINIMO PER ESSERE AMMESSI ALL'ORALE È DI 70/100 E LA RICORRENTE HA FORNITO AL QUESITO IMPUGNATO L'UNICA RISPOSTA CORRETTA.

Pertanto, avendo la prof. COLOMBO conseguito 68/100, il punteggio andrà rettificato e corretto in 70/100.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al danno grave ed irreparabile esso è in re ipsa, stante la natura del pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla successiva fase della procedura.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si consideri che è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito re adhuc integra.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Si insiste, pertanto, nella condanna dell'Amministrazione alla riammissione della ricorrente, anche con riserva, alla procedura concorsuale ed alla successiva fase orale nonché a quella della valutazione dei titoli.

S'impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento cautelare collegiale che consenta alla ricorrente di proseguire l'iter concorsuale.

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

*Ove occorra e se ritenuto necessario si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.*

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO TAR

IN VIA PRELIMINARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale - mediante l'indizione di una prova suppletiva - del concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022;

NEL MERITO

annullare, nei limiti d'interesse della ricorrente, i provvedimenti impugnati e annullata o dichiarata la nullità della risposta "Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori" (indicata come esatta dalla Commissione

Nazionale in relazione al Quesito "Il piano occlusale è"), ovvero l'inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale; Condannare parte resistente, anche ex art. 30 c.p.a., alla sua riammissione alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio.

Vittoria di spese e di competenze di giudizio, con attribuzione.

** * **

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus.

Udine, 09.06.2022

Avv. Fortunato Niro

RELATA DI NOTIFICA

Addì, data del timbro postale

*Richiesto come in atti, io sottoscritto **Avv. Fortunato Niro**, in qualità di procuratore della prof. **COLOMBO Stefania**, CF CLMSFN84B63I356T, come da delega in atti, ad ogni legale effetto ho notificato, ai sensi della legge 21.1.1994, n° 53 e successive modificazioni ed integrazioni, e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino del 4 giugno 2013, previa iscrizione al N. 83 sul mio registro cronologico, il su esteso atto (Ricorso Colombo con richiesta cautelare),*

*alla prof. **RUSSO Eleonora**, C.F. RSSLNR85R50G273T, domiciliata e residente in Udine alla Via Savorgnana n. 24;*

mediante invio di copia conforme al suo originale con plico raccomandato a/r n. 685124445160 spedito dall'Ufficio Postale di Udine Succ. 2, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Udine, (data del timbro postale)

Avv. Fortunato Niro

2. Con Ordinanza n. 320/2022, pubblicata in data 16.07.2022 e comunicata in pari data all'odierno istante, il Giudice originariamente adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del T.A.R. Lazio - Sede di Roma, rilevando che [...] *Considerato che con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato, con richiesta di annullamento, gli atti «con i quali la Commissione nazionale istituita ai sensi dell'art. 7 D.M. 9 novembre 2021 n. 326 ha redatto ed approvato la risposta «Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori» al quesito «Il piano occlusale è», somministrato per la prova scritta del 12.4.2022 in relazione alla classe di concorso a016 (disegno artistico e*

modellazione odontotecnica);

[...] Invero nel presente giudizio è impugnato il predetto atto di approvazione della risposta al quesito, avente efficacia su tutto il territorio nazionale di cui la ricorrente chiede l'annullamento e lo scrutinio del quale è logicamente preliminare rispetto all'esame della domanda di annullamento dell'impugnata graduatoria;

Ritenuto, pertanto, che debba essere declinata la competenza territoriale del Tribunale adito, a favore di quella del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm..

Ciò premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo e pertanto formula

ISTANZA EX ARTT. 52, COMMA 2°, C.P.A E 151 C.P.C.

AL SIG. PRESIDENTE

Ove occorra e se ritenuto necessario si chiede **disporsi la notifica del presente ricorso per pubblici proclami** ai sensi degli artt. 52 c.p.a e 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Per le suesposte considerazioni, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, rassegna le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.^{MO} TAR

IN VIA PRELIMINARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova orale - mediante l'indizione di una prova suppletiva - del concorso ordinario per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado in relazione alla classe di concorso A016 (Disegno Artistico e Modellazione Odontotecnica), indetto con D.D. n. 499 21 Aprile 2020 ed in parte modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 Gennaio 2022;

NEL MERITO

annullare, nei limiti d'interesse della ricorrente, i provvedimenti impugnati e annullata o dichiarata la nullità della risposta “*Un piano sul quale poggiano solo i denti anteriori inferiori*” (indicata come esatta dalla Commissione Nazionale in relazione al Quesito “*Il piano oclusale è*”), ovvero l'inefficacia della stessa ad escludere la ricorrente dalla successiva fase concorsuale; Condannare parte resistente, anche ex art. 30 c.p.a., alla sua riammissione alla procedura concorsuale, previa rettifica del punteggio.

Vittoria di spese e di competenze di giudizio, con attribuzione.

* * *

Non è dovuto contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.6, d.P.R. n.115/2002, non trattandosi di nuovo ricorso ma di riassunzione ai sensi dell'art. 16 c.1, c.p.a.

Si allegano:

- 1) originario ricorso e allegati;
- 2) ordinanza n. 320/2022 che declina la competenza;
- 3) nuova istanza di fissazione udienza;

Salvis juribus.

Udine, 18.07.2022

Avv. Fortunato Niro